



TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letta l'istanza per la vendita forzata dei beni pignorati;

rilevato che è stata depositata la documentazione prescritta dall'art. 567, co. 2 c.p.c.;

rilevato che è stato depositato l'avviso ai creditori iscritti *ex art.* 498 c.p.c.;

ritenuto che deve nominarsi l'esperto per la relazione di stima ai sensi dell'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c. e fissarsi udienza per la comparizione delle parti *ex art.* 569 c.p.c. e del creditore di cui all'art. 498 c.p.c. non intervenuto;

applicati gli artt. 569 c.p.c e 173 *bis* disp. att. c.p.c.;

NOMINA

quale esperto il **geom. VELLANI CORRADO** con l'incarico di provvedere alla redazione della relazione di stima dell'immobile oggetto di esecuzione in base alle previsioni degli art. 568 c.p.c. e art. 173 *bis* disp. att. c.p.c., fornendo altresì una valutazione circa la congruità *ex art.* 2923 c.c. del canone di locazione/affitto, secondo il FORMAT on-line "Tribù Office 6", accessibile dal sito internet del Tribunale di Gorizia (Servizi ai Professionisti -> Format Perizia Telematica), onerando altresì l'esperto stimatore di comunicare nell'immediatezza al custode le informazioni e i documenti ricevuti da Agenzia delle Entrate con riferimento ad eventuali contratti di locazione/affitto;

DISPONE

che il creditore precedente versi all'esperto stimatore nominato la somma di 500,00 € a titolo di fondo spese, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento



NOMINA

quale custode L'Avv. **Gregolet Rossanna**, con lo specifico incarico di:

- collaborare con l'esperto stimatore al controllo della completezza della documentazione di cui all'art. 567, co. 2 c.p.c., redigendo apposita relazione informativa entro quindici giorni prima dell'udienza (art. 559, co.i 2 e 3 c.p.c., come novellato dal D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022);
- provvedere, nel caso in cui l'immobile pignorato risulti oggetto di contratto di locazione/affitto, alla riscossione dei canoni maturati a far data dall'esecuzione del pignoramento

AUTORIZZA

l'esperto ad estrarre copia degli atti della procedura e ad acquisire direttamente dal debitore esecutato o presso uffici pubblici e privati i documenti che si profilino necessari o utili per l'espletamento dell'incarico (anche in copia semplice);

DISPONE

che il creditore procedente e gli uffici pubblici interessati al rilascio della necessaria documentazione forniscano sollecitamente all'esperto ogni opportuna assistenza ai fini del migliore espletamento dell'incarico;

ORDINA

al debitore, quale custode *ex lege* (art. 559, co. 1 c.p.c.) del bene pignorato al quale è subentrato il custode giudiziario sopra nominato, di consentire la visita dell'immobile all'esperto e di consegnare allo stesso tutta la documentazione in suo possesso relativa alla licenza o concessione edilizia, ad eventuali domande di "condono" non definite, ai certificati di abitabilità od agibilità dell'immobile pignorato;

DISPONE

che l'esperto e il custode giudiziario riferiscano immediatamente al giudice in caso di impossibilità di accedere all'immobile, ai fini dell'eventuale emissione dell'ordine di liberazione ex art. 560, co. 9 c.p.c. (come novellato dal D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022);

DISPONE



che l'esperto trasmetta l'elaborato peritale a mezzo PEC – o, se non possibile tale forma di inoltro, a mezzo telefax o posta ordinaria – ai creditori procedenti e intervenuti, al custode, al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per provvedere sull'istanza di vendita (art. 173 *bis*, co. 3 disp. att. c.p.c.), con contestuale avviso alle parti del termine di quindici giorni prima della citata udienza per far pervenire allo stesso esperto eventuali osservazioni (art. 173 *bis*, co. 4, disp. att. c.p.c.).

L'elaborato peritale dovrà essere depositato telematicamente nel corrispondente registro informatizzato di Cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Si rammenta che:

- **il suddetto termine ordinario di trenta giorni può essere prorogato solo su istanza motivata e depositata prima della scadenza (art. 154 c.p.c.);**
- **l'esecuzione dell'incarico può essere sospesa solo su provvedimento del giudice.**

INVITA

l'esperto a provvedere all'accettazione dell'incarico trasmettendo, entro cinque giorni, atto di giuramento e accettazione mediante sottoscrizione con firma digitale dello specifico modulo reso disponibile dalla Cancelleria e presente sul sito del Tribunale;

FISSA

l'udienza del **4 ottobre 2024** alle **ore 10:45** per la comparizione delle parti e del creditore iscritto ad oggi non intervenuto perché siano sentiti in ordine al tempo e alle modalità della vendita richiesta dal creditore procedente.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura della Cancelleria allo stimatore e alle altre parti del procedimento esecutivo; il precedente provvederà, almeno trenta giorni prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., alla notifica al creditore iscritto non intervenuto.

Gorizia, 23 luglio 2024.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Martina Ponzin

E' conforme all'originale telematico.
Monfalcone, 21 novembre 2024
Avv. Rossanna Gregolet

